



DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N.112

Seduta del 15.03.2024

OGGETTO: Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2024– parte economica – e direttive per l'inserimento di risorse di parte variabile

L'anno duemilaventiquattro il giorno Quindici del mese di Marzo alle ore 10,00, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re: On. Paolo Monello	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla		x
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro		x

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.03.2024	Il Dirigente
	F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 14.03.2024	Il Dirigente
	F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *“Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l'art. 45, comma 3, del d.lgs. 165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - alla performance individuale;*
 - alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*

all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

DATO ATTO che:

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021;
- il Contratto integrativo del personale non dirigente per il Comune di Vittoria adeguato al CCNL 2019/2021 parte normativa è stato sottoscritto definitivamente in data 30/12/2023;
- l'art.7 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- il successivo comma 3 del citato art. 8 dispone che l'Ente convoca la delegazione sindacale per la contrattazione integrativa soggetti e materie per l'avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione;
- la delegazione di parte datoriale è stata costituita con determinazione del sindaco n.6 del 31 gennaio 2023, successivamente è stata modificata con: 1) determinazione del sindaco n. 46 del 21 giugno 2023, 2) determinazione del sindaco n. 72 del 3/11/2023 e 3) determinazione del sindaco n. 74 del 5 dicembre 2023;

VISTO il comma 4 dell'art. 8 del CCNL 16/11/22 che dispone: “Al fine di garantire la piena funzionalità e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali la sessione negoziale di cui al comma 1 primo periodo- ovvero i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo - ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla costituzione del fondo risorse decentrate- va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione;

DATO ATTO che il DUP e il bilancio di previsione 2024/2026 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con provvedimento n.29 in data 5/3/2024 e che nel bilancio di previsione 2024/2026 sono previsti gli stanziamenti per il finanziamento delle risorse fisse e variabili del fondo 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 297 del 13/06/2018 con cui è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della *performance*, adeguato alle disposizioni previste d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il decreto su *performance* e valutazione che modifica e integra il decreto sulla produttività del lavoro pubblico (d.lgs. 150/2009), attuativo dell'articolo 17 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 320 del 26/11/2020 avente ad oggetto: “Regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Dipendenti di cui alla delibera di G.C. n. 297/2018. Approvazione adeguamento e modifica”;

VISTO l'art. 23 c. 2 del d.lgs. 75/2017, che definisce il limite a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

DATO atto che l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) convertito in legge 58/2019 dispone : “*il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, c.2 del*

decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

CONSIDERATO che il d.m. attuativo della disposizione di cui al periodo precedente, del 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020 dispone che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

DATO atto che anche la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020 chiarisce che, *nelle premesse del decreto (d.m. attuativo) stesso è contenuta l'importante specificazione secondo cui «è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018».* Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili da stanziare nel fondo delle risorse decentrate, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce, al comma 3 che “*fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*”;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

VISTI l'art.79 e l'art. 80 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

ATTESO che:

- l'art. 79 comma 1 chiarisce che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente **è costituita annualmente** dalle risorse ivi descritte e conseguentemente non è lasciata alcuna discrezionalità alla parte di costituzione delle risorse stabili;
- l'art. 79 comma 2 chiarisce altresì che gli enti **POSSONO** destinare annualmente le risorse variabili ivi descritte.

DATO ATTO che le risorse variabili che gli Enti possono destinare al fondo risorse decentrate, come specificate nell'art.79 c.2 sono, oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3 lett. a,b,c,d,f,g,j,k del CCNL 21.05.2018 (lett. a), le risorse corrispondenti a:

- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali e di politica retributiva degli Enti anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lett. c) del presente CCNL (utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada)
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.99;

CONSIDERATO che il comma 3 del medesimo art. 79 dispone che gli enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), possono incrementare le risorse di cui al comma 2 lett. c, (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali.....) e quelle di cui all'art. 17 c. 6 (Fondo per le EQ) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 e che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Tali risorse vanno ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 (fondo per le posizioni organizzative);

DATO ATTO che le risorse di cui al comma 2 lett. b) e c) possono essere stanziate nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli delle spese di personale e che non possono in ogni caso essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge. Inoltre gli enti che si trovano in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario non possono procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, che possono essere così riassunti:

- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi;
- definire i margini entro i quali la trattativa potrà svolgersi, nel rispetto del confronto tra le parti;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del Piano della performance;
- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

CONSIDERATO che al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi è necessario avviare la sessione negoziale finalizzata alla ripartizione delle risorse economiche del fondo e pertanto l'Organo di direzione politica deve orientare il Dirigente competente nella formale costituzione del Fondo, relativamente all'inserimento delle risorse nella parte variabile connesse alle scelte dell'Ente, con la specificazione dei risultati che l'Ente intende raggiungere con le risorse de quo;

RITENUTO di esplicitare in generale le seguenti linee di indirizzo, formulando le seguenti direttive:

1. prevedere l'importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa da conteggiare fino a concorrenza del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che, sulla scorta della bozza di costituzione del fondo operata dal competente dirigente del servizio delle Risorse Umane, risulta pari ad €. 40.712,00;

2. prevedere le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali e di politica retributiva degli Enti anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lett. c) del presente CCNL (utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada) negli stessi termini dell'anno 2023 al fine di rispettare i limiti di cui all'art. all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e quindi pari ad €. 100.000,00 di cui €. 50.000,00 – risorse di cui all'art. 98 c. 1 lett. c) ed €. 50.000,00 alle rimanenti destinazioni;
3. prevedere le risorse di cui al comma tre dell'art. 79 del CCNL 19/21 che dispone che gli enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) possano prevedere le risorse di cui al comma 2 lett. c, (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali.....) e quelle di cui all'art. 17 c. 6 (Fondo per le EQ) in una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 e che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Tali importi vanno ripartiti in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 (fondo per le posizioni organizzative) e sono state quantificate sulla scorta di quanto indicato dalla normativa in €. 22.248,41 da destinare al fondo risorse decentrate ed €. 1.623,28 da destinare al fondo per le posizioni organizzative;

DATO ATTO che le risorse sopra citate sono pari a complessivi €. 162.960,41 di cui €. 50.000,00 da destinare ai progetti di miglioramento dei servizi della Polizia Locale finanziati con i proventi delle violazioni del codice della strada. Le risorse residue pari a complessivi €. 112.960,41 (€.162.960,41-50.000,00) devono essere destinate a supportare scelte organizzative e gestionali dell'Ente e di politica retributiva delle direzioni, cui sono destinate le risorse, per le finalità che saranno evidenziate dalle medesime, coerentemente al programma dell'Amministrazione;

VISTI gli artt. 32, 33 e 34 del CCI parte normativa del Comune di Vittoria firmato definitivamente il 30/12/2023 che fissano i criteri e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate alla Produttività organizzativa (Performance Organizzativa) e Produttività individuale (Performance Individuale);

DATO ATTO che:

- il comma 1 dell'art. 34 del predetto CCI prevede che la pesatura degli obiettivi perseguiti con i piani di Performance Organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione secondo le priorità segnalate dall'Amministrazione;
- che le risorse derivanti dalla ripartizione del fondo delle risorse decentrate che ai sensi dell'art. 35 del CCI saranno destinate alla Performance organizzativa ovvero il 10% di tutte le risorse destinate alla Performance, integreranno il budget sopra determinato delle risorse variabili da assegnare per le attività presentate dalle direzioni dell'Ente;

Dato atto che:

- la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- l'ipotesi di contratto integrativo relativo alla ripartizione delle risorse, parte economica 2024, dovrà, comunque essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura del Dirigente del Servizio Risorse Umane alla RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative alla stipula del Contratto integrativo, parte economica, per il personale.

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'OREL vigente in Sicilia

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. **APPROVARE** le premesse richiamate nella parte narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **FORMULARE** le seguenti direttive al fine di orientare il Dirigente competente nella formale costituzione del Fondo, relativamente all'inserimento delle risorse nella parte variabile connesse alle scelte dell'Ente, con la specificazione dei risultati che l'Ente intende raggiungere con le risorse de quo e per la stipula del Contratto Integrativo parte economica anno 2024 del Comune di Vittoria:
 - a) prevedere l'importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa da conteggiare fino a concorrenza del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che, sulla scorta della bozza di costituzione del fondo operata dal competente dirigente del servizio delle Risorse Umane, risulta pari ad €. 40.712,00;
 - b) prevedere le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali e di politica retributiva degli Enti anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lett. c) del presente CCNL (utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada) negli stessi termini dell'anno 2023 al fine di rispettare i limiti di cui all'art. all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e quindi pari ad €. 100.000,00 di cui €. 50.000,00 – risorse di cui all'art. 98 c. 1 lett. c) ed €. 50.000,00 alle rimanenti destinazioni;
 - c) prevedere le risorse di cui al comma tre dell'art. 79 del CCNL 19/21 che dispone che gli enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) possano prevedere le risorse di cui al comma 2 lett. c, (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali.....) e quelle di cui all'art. 17 c. 6 (Fondo per le EQ) in una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 e che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Tali importi vanno ripartiti in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 (fondo per le posizioni organizzative) e sono state

quantificate sulla scorta di quanto indicato dalla normativa in €. 22.248,41 da destinare al fondo risorse decentrate ed €. 1.623,28 da destinare al fondo per le posizioni organizzative;

DARE ATTO che:

- le risorse sopra citate sono pari a complessivi €. 162.960,41 di cui €. 50.000,00 da destinare ai progetti di miglioramento dei servizi della Polizia Locale finanziati con i proventi delle violazioni del codice della strada. Le risorse residue pari a complessivi €. 112.960,41 (€.162.960,41-50.000,00) devono essere destinate a supportare scelte organizzative e gestionali dell'Ente e di politica retributiva delle direzioni, cui sono destinate le risorse, per le finalità che saranno evidenziate dalle medesime, coerentemente al programma dell'Amministrazione;
- il comma 1 dell'art. 34 del predetto CCI prevede che la pesatura degli obiettivi perseguiti con i piani di Performance Organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione secondo le priorità segnalate dall'Amministrazione;
- che le risorse derivanti dalla ripartizione del fondo delle risorse decentrate che ai sensi dell'art. 35 del CCI saranno destinate alla Performance organizzativa ovvero il 10% di tutte le risorse destinate alla Performance, integreranno il budget sopra determinato delle risorse variabili da assegnare per le attività presentate dalle direzioni dell'Ente;
- la delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- l'ipotesi di contratto integrativo relativo alla ripartizione delle risorse, parte economica 2024 dovrà, comunque essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura del Dirigente del Servizio Risorse Umane alla RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative alla stipula del Contratto integrativo, parte economica, per il personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to On Paolo Monello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.03.2024

al 02.04.2024

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.03.2024

al 02.04.2024

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 15.03.2024 Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

X Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 15.03.2024

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno